

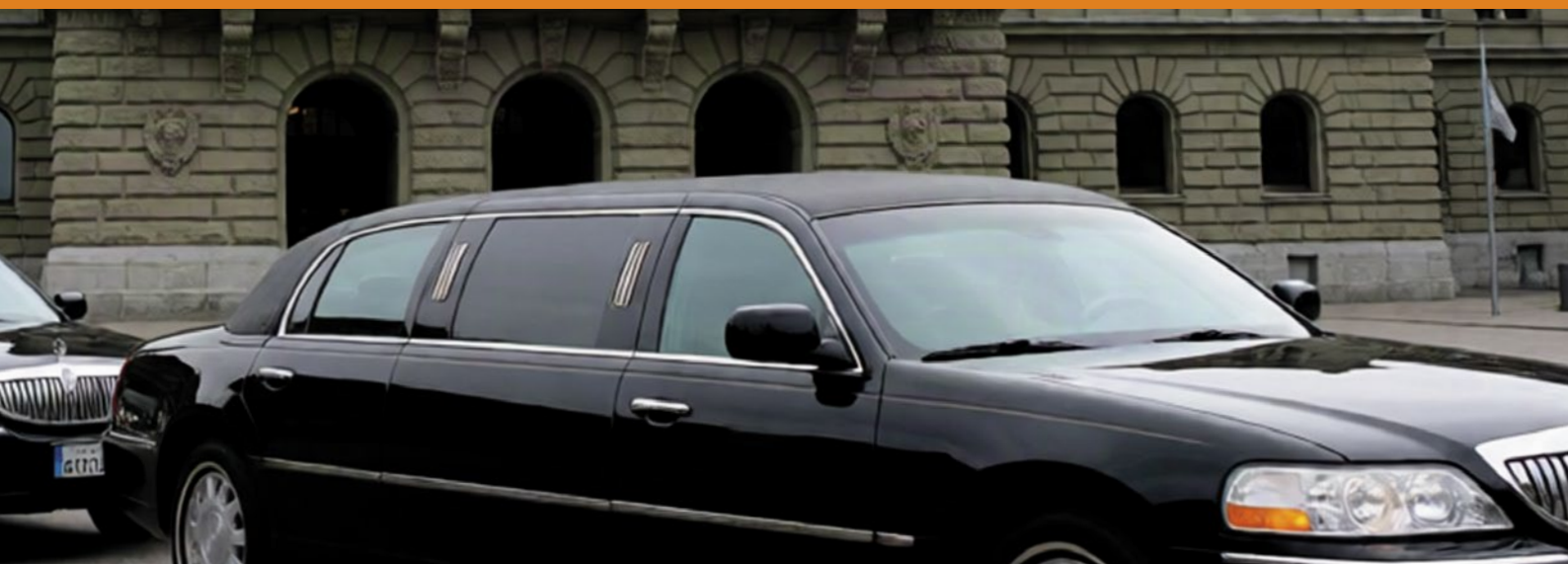
PSC

2 | 2026

INFO

LA RIVISTA DELLA PREVENZIONE SVIZZERA DELLA CRIMINALITÀ

Tema
Criminalità e politica



Gentili lettrici, stimati lettori,



PSC

La prevenzione della criminalità non si ferma ai limiti del Codice penale. Inizia invece proprio lì dove nascono le leggi. E ciò avviene, di norma, per volontà politica. In questo numero vogliamo fare un po' di luce sullo stretto legame che intercorre tra criminalità e politica.

L'articolo di Lobbywatch.ch sul lobbismo in Svizzera mette in evidenza la sottigliezza del confine tra la legittima rappresentanza di interessi e l'esercizio occulto di influenza. I casi documentati nell'articolo non sono una casualità, bensì rappresentano piuttosto il sintomo di un sistema caratterizzato da norme lacunose e da una mancanza di controlli. Il parlamento di milizia, spesso celebrato come modello di successo della democrazia svizzera, rendere meno netta – almeno in questi casi – la linea di demarcazione tra mandato e mandante, rendendo difficile dimostrarne l'influenza.

Il professor Alexander Niggli espone i motivi alla base dell'elaborazione delle leggi. O, per essere più precisi, spiega che la politica simbolica può spesso costituire il motivo principale e che, in definitiva, non basta una buona sensazione o un titolo sensazionalistico. Chi ha davvero a cuore la sicurezza dovrebbe riflettere sull'impatto reale delle misure messe in atto. Le nuove leggi devono proteggere, e non limitarsi a rassicurare, pena il rischio di minare la fiducia nello Stato di diritto.

Il professor Jonas Weber illustra l'evoluzione della politica criminale svizzera nel corso degli ultimi decenni e si chiede se tale politica sia sulla strada giusta. A suo modo di vedere, infatti, la questione è strettamente legata alle risorse messe a disposizione dalla politica stessa.

Il presidente della PSC e Consigliere di Stato Christoph Amstad ci spiega come si configura la situazione dal punto di vista della pratica politica.

Purtroppo, questo numero è un po' più esile del solito. Ciò non ha nulla a che vedere con un programma di risparmio della PSC, ma è dovuto ad una "mancanza di risorse". Avremmo voluto saperne un po' di più anche sul ruolo del servizio informazioni della Confederazione rispetto alle decisioni politiche, nonché conoscere meglio l'iter seguito dal legislatore, ovvero l'Ufficio federale di giustizia, per giungere a una modifica legislativa. Sfortunatamente, quest'opportunità non ci è stata offerta per completare questa edizione.

Oltre alle ultime novità interne, la notizia più rallegrante di questo numero è senza dubbio che il team della PSC è tornato al completo. Abbiamo infatti inserito nelle nostre file Michiel Lüchinger, un collaboratore competente e motivato che ricoprirà il ruolo di responsabile di progetto nel settore "Cyber". Michiel si presenta di persona in questo numero.

E ora non mi resta che augurarvi buona lettura!

Fabian Ilg

Direttore della Prevenzione Svizzera della Criminalità

IMPRESSUM

Editore e fonte di informazioni

Prevenzione Svizzera della Criminalità
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
3001 Berna

e-mail: info@skppsc.ch
tel. 031 511 00 09

L'INFO PSC 2|2026 è disponibile come file PDF

nel sito: www.skppsc.ch → INFO PSC

L'INFO PSC 2|2026 esce anche in tedesco e francese.

Le autrici e gli autori sono unici responsabili dei contenuti dei loro contributi. Gli articoli non riflettono necessariamente l'opinione della redazione e dell'editore. Si prendono in considerazione gli stili di scrittura individuali (di genere) delle autrici e degli autori.

Responsabile	Chantal Billaud, PSC
Redazione	Volker Wienecke, Berna
Versione francese	Gabrielle Rivier, Ginevra Benoît Kremer, Levrux (F)
Versione italiana	Annie Schirrmeister, Meride
Grafica	Weber & Partner, Berna
Stampa	Länggass Druck AG, Berna
Tiratura	i: 150 f: 200 t: 1000

Data di pubblicazione dell'edizione 2|2026: ottobre 2026

© Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC, Berna

La gestione della criminalità: temi di politica criminale

In sintesi, la politica criminale ingloba tutte le misure politiche e giuridiche volte a gestire la criminalità. L'attenzione si concentra non solo sulle persone che commettono reati – l'autore o l'autrice rispettivamente il o la criminale – ma anche sulle vittime di reati o sulle persone lese, nonché sulla società nel suo insieme.

Innanzitutto, occorre stabilire quali *comportamenti* sono considerati "criminali" o costituiscono un reato per una società. A un primo livello della politica criminale, la politica, o meglio il legislatore, deve decidere quali fattispecie debbano essere contemplate dal diritto penale.

Tra queste rientrano, oltre ai "casi evidenti" quali le lesioni personali, l'omicidio, il furto e l'incendio intenzionale, anche quei comportamenti che solo negli ultimi decenni sono stati riconosciuti come illeciti punibili, tra cui diverse forme d'inquinamento ambientale o anche la violenza domestica. Esistono però anche reati che nel corso del tempo sono stati depenalizzati. Citiamo, ad esempio, i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso e – più recentemente – il consumo di canapa.

La possibilità di definire in modo diverso la punibilità di un comportamento in società simili, almeno a prima vista, emerge chiaramente dal modo in cui viene affrontata, ad esempio, la prostituzione. Mentre il Codice penale svedese prevede, da 20 anni, un cosiddetto "reato del cliente", che punisce l'acquisto di prestazioni sessuali, in Svizzera l'introduzione di una fattispecie analoga è stata respinta.

La risposta dello Stato ad un comportamento punibile

A un secondo livello, la politica criminale si occupa della *risposta dello Stato alla criminalità*. In questo contesto, si tratta, tra l'altro, di definire le risposte da adottare nei confronti dei reati e le possibilità d'intervento delle autorità di perseguimento penale incaricate di condurre un procedimento penale e dei tribunali chiamati a giudicare un reato commesso.

Nel contesto del *procedimento penale*, l'applicazione del principio di opportunità rappresenta, ad esempio, una scelta importante per la politica criminale. Nel diritto penale minorile, il legislatore svizzero ha optato per un principio di opportunità ampliato, che consente, in singoli casi e a determinate condizioni, di astenersi dall'inflettere una punizione formale. Il diritto penale dovrebbe essere applicato ai minori solo nella misura in cui ciò si renda

necessario per la loro educazione e protezione. Sempre in Svizzera, invece, il diritto penale degli adulti non contempla praticamente disposizioni simili, anche se nel nostro Paese alcuni elementi, soprattutto della giustizia riparativa, sono oggetto di discussioni da parte del legislatore.

Per quanto riguarda le *sanzioni* comminabili come risposta ad un reato, negli ultimi decenni abbiamo assistito, in materia di *pene*, a una progressiva diminuzione delle opzioni disponibili. Mentre all'inizio del XX secolo erano ancora previste numerose pene principali e accessorie, oggi il loro ventaglio si è ridotto a due sole tipologie: oltre alla pena detentiva, esiste la sanzione pecuniaria e, come sua variante, la multa. Anche la pena di morte, i lavori forzati, gli arresti domiciliari e la gogna sono scomparsi, così come le varie forme di pene privative della libertà, l'incapacità di esercitare una carica, la revoca della potestà genitoriale o il divieto di frequentare osterie. A livello di politica criminale svizzera, si è affermata l'opinione secondo cui le pene pronunciate nei singoli casi debbano differire tra loro esclusivamente per l'entità, ma non per la sua natura, che in passato dipendeva dal reato commesso e dalla persona all'origine del reato.

Al contrario, le *misure* – intese come secondo filone delle sanzioni penali – sono state notevolmente ampliate negli ultimi due decenni. Le misure penali non mirano a compensare l'ingiustizia causata dal reato commesso, come invece avviene con le pene, bensì hanno uno scopo preventivo volto a impedire futuri reati. È proprio in quest'ottica che sono state introdotte misure quali l'internamento a vita, l'espulsione penale, nonché il divieto generale di esercitare un'attività e il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

Dal punto di vista della politica criminale, le misure sopracitate, e introdotte di recente, sono particolarmente interessanti anche perché sono state tutte inserite nel diritto penale svizzero a seguito di iniziative popolari.

Autore

Jonas Weber

Professore di diritto penale e criminologia all'Università di Berna, giudice a tempo parziale presso il Tribunale d'appello di Basilea Città, responsabile del progetto di ricerca finanziato dal FNS "The Impacts of Legislation and Policing on Football Crowd Violence".



m.a.d.



Foto generata con LIA

«Non si deve più attendere il verificarsi della classica violazione del bene giuridico. In altri termini, l'illecito punibile è anticipato nel tempo.»

L'influenza diretta dell'elettorato sulla legislazione penale – associata all'assenza di una giurisdizione costituzionale a livello federale – è una circostanza che rende la politica criminale elvetica quasi unica nel panorama internazionale.

La tendenza prevalente: “prevenire invece di punire”

Le novità in materia di risposte penali evidenziano un maggiore orientamento del diritto penale verso la prevenzione. Ciò si riflette anche nelle nuove fattispecie penali introdotte. L'obiettivo è poter dare una risposta tempestiva sulla base del diritto penale. Non si deve più attendere il verificarsi della classica violazione del bene giuridico. In altri termini, l'illecito punibile è anticipato nel tempo. Ciò emerge con particolare chiarezza soprattutto nel caso dell'atto preparatorio punibile di cui all'art. 261^{bis} CP. Con questa disposizione, la classica soglia di punibilità del tentativo nel caso dei reati violenti gravi è stata palesemente spostata verso un limite che in passato non era punibile.

Tra gli esempi più recenti, si può citare l'art. 260^{sexies} CP: in questo caso, si tratta della circostanza per cui già un viaggio in quanto tale è punibile, se l'autore o l'autrice lo intraprende con l'intento, ad esempio, di seguire un addestramento in un altro Paese finalizzato alla commissione di un reato di terrorismo. Determinante ai fini della punibilità è l'intenzione alla base di un atto considerato oggettivamente neutro e lecito. L'obiettivo preventivo è intervenire penalmente già alla frontiera, prima ancora che la persona in questione raggiunga il “centro di addestramento”.

Come misure preventive sono da intendersi in primo luogo anche le disposizioni penali che, di fatto, non danno quasi mai luogo a procedimenti penali o a condanne, oppure che riguardano comportamenti già disciplinati da disposizioni più generali, come la mutilazione di organi genitali femminili di cui all'art. 124 CP o il matrimonio forzato di cui all'art. 181a CP. In queste particolari fattispecie penali, si tratta spesso di mettere in luce specifiche tipologie di

abuso o anche di implementare le disposizioni del diritto internazionale nel diritto penale, garantendo la tutela dei diritti umani attraverso il diritto penale. Anche l'introduzione di un reato di tortura, ora in discussione in Parlamento, va vista in questo contesto.

Attualmente spicca anche il ricorso al diritto penale per affrontare nuovi fenomeni sociali o sfide esistenti che non sembrano più risolvibili in altro modo. Rientrano in questa categoria, ad esempio, il reato di abbandono di rifiuti (littering), introdotto in molti cantoni, o anche le disposizioni penali cantonali nei confronti delle persone responsabili dell'educazione dei minori che non adempiono ai propri doveri verso la scuola.

Conclusione

Sul piano legislativo, si è complessivamente assistito a un significativo ampliamento del diritto penale negli ultimi decenni. Sono state introdotte numerose nuove fattispecie penali. Le sanzioni penali in essere sono state notevolmente estese in un'ottica di prevenzione delle minacce. La Svizzera, come molti altri Paesi, si trova attualmente in una fase punitiva, in cui il diritto penale è considerato uno strumento adeguato a risolvere tutta una serie di problemi.

Parallelamente, le autorità penali sono sovraccaricate di lavoro e molti stabilimenti penitenziari sono sovraffollati. L'attuazione delle disposizioni di legge non è più garantita in modo affidabile. È quindi lecito chiedersi se la politica criminale svizzera sia sulla strada giusta. Se così fosse, i parlamenti dovrebbero forse stanziare maggiori risorse per poter effettivamente attuare le nuove misure adottate. Tali fondi verrebbero però a mancare in altri settori, come la socialità, ciò che, da un punto di vista sociologico classico, potrebbe a sua volta portare a un aumento della criminalità. Forse è proprio per questo motivo che in futuro sarà necessario effettuare un cambiamento di rotta, ossia ricorrere al diritto penale con maggior oculatezza.

Una legislazione simbolica è meglio di niente?

Di fronte alla moltitudine di problemi, difficili da considerare nel loro insieme e con cui la politica è oggi chiamata a confrontarsi, si osservano regolarmente tentativi che mirano non tanto a risolverli, quanto piuttosto *a dare semplicemente l'impressione* di affrontarli. Uno strumento importante a tale fine è la cosiddetta “legislazione simbolica”, il cui scopo è trasmettere alla popolazione il segnale rassicurante che la politica è in grado di agire e mantenere saldi i propri valori, anche se in realtà non riesce a gestire la situazione.

Innanzitutto, occorre chiarire cosa significhi l'espressione “legislazione simbolica”, dal momento che le leggi hanno sempre *anche* un effetto comunicativo, ossia fungono da segni o simboli. Per “legislazione simbolica” non si può quindi intendere la legislazione in generale. Deve invece trattarsi di una tipologia specifica di legislazione. E infatti è proprio così! Solitamente si parla di “legislazione simbolica” quando quest'ultima è volta principalmente a soddisfare finalità comunicative, ossia a perseguire obiettivi politici senza che se ne preveda, né se ne persegua, un'effettiva attuazione, o – come non di rado accade – senza che tale attuazione sia persino possibile. Per “legislazione simbolica” s'intende quindi ciò che una persona comune definirebbe

“chiacchiericcio”: una messinscena da parte di coloro che parlano senza dire nulla, che aprono bocca solo per non rimanere in silenzio, perché vogliono apparire migliori di quanto siano in realtà. Naturalmente non sorprende quindi che si utilizzi questa espressione in senso negativo, perché cosa c'è di peggio di un legislatore che cerca solo di mettersi in mostra?

A questo proposito va sottolineato che negli ultimi decenni la comprensione stessa del diritto penale è notevolmente diminuita o, per dirla in termini più neutri, è cambiata. La comprensione del diritto penale si è progressivamente allontanata da un approccio pratico-razionale per orientarsi verso un pio desiderio di impronta ideologica. Oggi, ad esempio, è ormai prassi comune parlare del diritto penale come di un “diritto di tutela”, ossia di un diritto volto a proteggere determinati beni, ciò che è, senza ombra di dubbio, palesemente errato, poiché la reazione penale interviene necessariamente solo dopo il danno al bene in questione. La tutela dei beni non rientra nell'ambito del diritto penale, con le sue comminatorie di pene, bensì è di competenza della

polizia, che può e deve agire anche in modo preventivo. Se si vuole impedire che le persone si gettino dai ponti, non è il caso di minacciare o punire chi ha intenzione di commettere un simile atto, bensì si installano reti di protezione e si effettuano controlli di polizia.

È palesemente assurda anche l'idea secondo cui il legislatore (cioè tutti noi) “comunichi” con i destinatari delle norme di diritto (ossia, ancora una volta, tutti noi) emanando leggi. Questa idea è superata solo da quella (veicolata soprattutto dai media) secondo cui le sentenze concrete “si rivolgerebbero” alla popolazione, “allo scopo di inviarle messaggi”, mentre in realtà si tratta semplicemente di decidere su un singolo caso nel modo più equo possibile!

È in questo contesto che si inserisce la “legislazione simbolica”. Le leggi simboliche sono norme giuridiche che non mirano innanzitutto a regolamentare una fattispecie o un comportamento, anche se questa sarebbe la loro funzione. La “legislazione simbolica” reagisce piuttosto, in primo luogo, alla pressione delle aspettative dell'opinione pubblica e “comunica” alla popolazione che il Parlamento si “occupa” della questione.

Se ci si chiede perché si diffondano tali idee errate, la risposta è semplice: perché sono meramente pratiche e vantaggiose per molte delle persone coinvolte. Quando non si tratta di infliggere pene per l'inosservanza delle norme di diritto, bensì è questione di “simbolismo” e “comunicazione”, allora – proprio come tra le spettatrici e gli spettatori di una partita di calcio – chiunque può sentirsi un esperto e dare consigli che non costano nulla (ma che non servono a niente). Si fa in fretta ad adottare una nuova disposizione penale, e chi la approva non ne paga il prezzo, perché i costi che causa (indagini di polizia, condanna giudiziaria e poi l'esecuzione della sanzione), che si faranno sentire solo molto più tardi, sono a carico di altri.

Naturalmente, si potrebbe obiettare che la “legislazione simbolica”, anche se non serve a nulla, non nuoce

Autore

Marcel Alexander Niggli

Professore di diritto penale e filosofia del diritto, Università di Friburgo

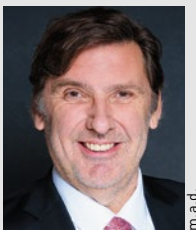




Foto generata con l'IA

«Solitamente si parla di "legislazione simbolica" quando quest'ultima è volta principalmente a soddisfare finalità comunicative, ossia a perseguire obiettivi politici senza che se ne preveda, né se ne persegua, un'effettiva attuazione.»

comunque. Eppure, nulla potrebbe essere più errato! In primo luogo, l'emanazione di disposizioni penali, intese non tanto come reazione alla violazione delle norme, quanto piuttosto come semplici simboli, come gesti comunicativi, comporta probabilmente un aumento del loro numero, poiché l'esistenza di una disposizione penale non significa ancora che verrà effettivamente applicata. Analogamente – e mettendo l'accento soprattutto sugli aspetti comunicativi – si ritiene, in modo errato (ricordiamo il periodo del Covid), che una normativa non sia affatto presa sul serio finché non sia accompagnata da una sanzione. A chi sostiene questo, si può solo ribattere che, in tal caso, non si prenderebbe sul serio gran parte del diritto privato, come il diritto matrimoniale, il diritto successorio o il diritto contrattuale.

Se le comminatorie di pena non sono quindi prese sul serio, bensì costituiscono semplici atti comunicativi, ossia sono simboli, ciò porta da un lato ad un forte aumento delle pene stesse, che oltrepassa tutte le prescrizioni e tutti i concetti e riduce, o addirittura

annulla, l'effetto stesso della pena (ammesso che esista). La proliferazione delle disposizioni penali fa però anche venir meno la loro natura speciale. Lo stigma sociale che normalmente una pena comporta, poiché inflitta a seguito di un fatto che si distingue nettamente da una semplice scorrettezza, si affievolisce quando la pena non è più nulla di speciale, nulla di straordinario. Quando tutti sono punibili, nessuno lo è.

Per fare un esempio: la differenza emerge chiaramente nel momento in cui l'atto in questione appare degno di essere ripreso dai media. Un mezzo di comunicazione non riporta semplici scorrettezze, bensì riferisce di comportamenti punibili, proprio perché questi ultimi rivestono un'importanza sociale. E simili atti diventano oggetto di cronaca solo se sono sufficientemente rari. Quasi nessuno dà notizia di casi di borseggio, perché sono troppo frequenti.

Di conseguenza, se la pena svolge effettivamente un'azione regolatrice sul comportamento, è perché rappresenta qualcosa di straordinario, una reazione ad un comportamento che

tutti considerano inaccettabile. La pena perde invece il suo carattere specifico di "minimo etico di una società" (Georg Jellinek) quando, per l'appunto, non rappresenta più quel minimo, bensì diventa ordinaria. Si trasforma allora in una mera reazione dello Stato priva di valore a un determinato comportamento, quasi come una sorta di prezzo da pagare. Se troppi atti sono punibili, la pena non è più qualcosa di speciale di cui vergognarsi.

In secondo luogo, l'emanazione di disposizioni penali simboliche comporta non solo un'esplosione del loro numero, ma anche l'impossibilità di applicare effettivamente tutte queste sanzioni, anche se lo si volesse. Inoltre, se gli atti punibili sono troppo numerosi, la stessa comminatoria di pena perde enormemente di valore, poiché la sua credibilità costituisce il vero fondamento della pena. Solo chi deve partire dal presupposto che un comportamento punibile comporti effettivamente una sanzione, la considera qualcosa di particolare, di essenziale, di cui tiene conto nelle proprie decisioni comportamentali.

Se, però, si sa sin dall'inizio che un determinato comportamento è passibile di una pena ma, oltre a non essere perseguito, lo sarà difficilmente, poiché la relativa disposizione penale è considerata solo puramente simbolica, allora la fiducia nel diritto ne risulterà compromessa. Perché mai chi sa che appropriarsi delle cose altrui costituisce un reato dovrebbe astenersi dal commetterlo, se è al contempo consapevole che le sanzioni previste, pur esistendo formalmente, non saranno effettivamente applicate? In questo modo, il furto, ad esempio, passa dall'essere un comportamento punibile a una semplice scorrettezza contraria alla morale.

In genere, la conoscenza della norma giuridica in questione e delle sue conseguenze non è particolarmente importante ai fini delle decisioni relative al comportamento. Il semplice fatto di sapere che un comportamento è *di per sé* passibile di una pena è spesso

sufficiente a indurre una sua riconsiderazione. Quando la comminazione di una pena è dissociata dall'effettivo perseguimento della violazione della norma e dall'applicazione della relativa sanzione, ossia quando la comminazione di una pena non è affatto presa sul serio, allora il fatto che un comporta-

mento sia passibile di una pena perde la sua importanza. Se si vuole quindi aumentare l'effetto dissuasivo del diritto penale, non occorre inasprire le pene, ma si devono applicare le disposizioni penali esistenti nel modo più completo possibile e punire qualsiasi violazione della legge il prima possibile. Si può

presumere che questo probabilmente non accadrà, poiché ciò presuppone l'impiego di risorse economiche e umane da parte delle autorità di perseguimento penale e di giustizia penale. Ciò è però politicamente molto più difficile da realizzare rispetto alla produzione di semplici simboli.

Il lobbismo e la Svizzera: una storia complicata

Un consigliere nazionale rappresenta segretamente uno Stato straniero; un consigliere agli Stati tace sulla sua clientela. La Svizzera, modello di democrazia, presenta però una vulnerabilità sul fronte del lobbismo, per via delle sue leggi lacunose e della mancanza di controlli. Il parlamento di milizia contribuisce inoltre a rendere ancora più labile il confine tra rappresentanza di interessi e conflitti d'interesse. Dimostrare l'esistenza di un'influenza indebita è quindi difficile, anche quando è evidente.

Primavera 2017: la Commissione giudiziaria del Parlamento si riunisce discretamente a Palazzo federale per discutere della rielezione di Michael Lauber, all'epoca procuratore generale della Confederazione. Alla riunione partecipa anche Christian Lüscher, avvocato e consigliere nazionale ginevrino del PLR.

Ad eccezione dello stesso Lüscher, tutti ignorano che quest'ultimo è stato incaricato dallo Stato di Israele di

convincere Lauber a ritirare una denuncia penale contro Tzipi Livni, ex ministra degli Esteri israeliana. Lüscher è tra coloro che decidono del futuro professionale del procuratore generale della Confederazione Lauber. È quanto ha scoperto il settimanale WOZ, al quale il Ministero della Giustizia israeliano aveva trasmesso delle e-mail in tal senso.

Interpellato su questa vicenda, Lüscher aveva risposto in modo evasivo, affermando di non vedere alcun doppio ruolo. E aveva aggiunto di non poter comunque parlare dei suoi mandati per via del segreto professionale tra avvocato e cliente. Una frase che stronca sul nascere ogni ulteriore domanda e che, al contempo, mette in luce una lacuna nel sistema. Infatti, mentre dirigenti

di aziende o funzionari di associazioni sono tenuti a dichiarare le proprie relazioni d'interesse in Parlamento, gli avvocati godono di un'eccezione in quest'ambito.

Il caso Lüscher, esempio che illustra perfettamente i limiti della legislazione elvetica in materia di lobbismo e dove iniziano i problemi, è il frutto di un sistema ormai obsoleto.

Una legislazione lacunosa

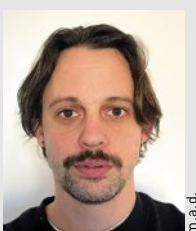
Ciò che esige la legislazione si riassume in poche parole. L'articolo 11 della legge sul Parlamento impone ad ogni parlamentare di dichiarare le proprie attività professionali e accessorie e di indicare datore di lavoro, funzione, mandati in consigli d'amministrazione e fondazioni, nonché attività di consulenza. Inoltre, chiunque sia direttamente coinvolto a titolo personale in un affare deve segnalarlo al Parlamento o alla commissione prima di prendere posizione. Nella pratica, però, ciò accade raramente, salvo talvolta in seduta plenaria. Per contro, nelle commissioni, dove si svolge il lavoro di approfondimento, vige il segreto. È impossibile per una persona esterna sapere se un membro ha rivelato un conflitto di interessi: tale questione rimane strettamente riservata. E anche se venisse alla luce una violazione delle norme, non cambierebbe nulla. La legge sull'obbligo di dichiarare le relazioni d'interesse non prevede né un'autorità di controllo, né una sanzione in caso di false dichiarazioni o omissioni.

Altrettanto lacunose sono le regole per accedere allo stesso Palazzo federale. Per ottenere gli ambiti badge d'accesso alla sala dei passi perduti

Autore

Reto Naegeli

Direttore di
Lobbywatch



m.a.d.

non occorre effettuare alcuna procedura di accreditamento. Basta infatti rivolgersi ad un parlamentare, che può assegnarne due, motivo per cui tra i fortunati destinatari figurano spesso rappresentanti di associazioni, lobbisti di grandi gruppi o consulenti PR. Anche se i Servizi del Parlamento tengono un elenco delle persone autorizzate ad accedere, non vi si specifica chi rappresenta chi e per quale motivo, perché gli ospiti non sono tenuti a comunicare le proprie relazioni d'interesse. Nell'ambito delle proprie ricerche, Lobbywatch scopre regolarmente la presenza di dati errati o obsoleti nei registri, a fronte dell'assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità.

La lacuna più grande riguarda tuttavia la mancanza di informazioni sui proventi accessori. Un parlamentare non è tenuto a dichiarare quanto guadagna per un mandato affidatogli da un'associazione o da un'azienda. La legge impone solo di dichiarare l'attività svolta e di specificare se viene retribuita o meno, ma non chiede di indicare l'importo ricevuto.

I parlamentari sanno meglio di chiunque altro come avvantaggiarsi di questo quadro legislativo lacunoso. Nel caso del Consigliere nazionale ginevrino Christian Lüscher, è bastato invocare il segreto professionale per non dover rivelare nulla sul proprio mandato. Lo stesso meccanismo si applica a quei parlamentari che traggono profitto dalla loro attività politica dirigendo una società di consulenza o lavorando per un'agenzia di PR. Hanno sì l'obbligo di indicare il nome della società in cui sono impiegati, ma non sono tenuti a divulgare il nominativo dei clienti per cui lavorano. Ad esempio, il Consigliere agli Stati PLR Benjamin Mühlemann, membro della Commissione delle finanze, fornisce nel contempo servizi di consulenza ad aziende che potrebbero trarre vantaggio dalle decisioni di tale commissione. Di chi si tratta? Impossibile saperlo: segreto aziendale. Una simile lacuna legislativa può essere sfruttata "molto facilmente" per occultare

conflitti d'interesse, come afferma Balz Oertli, membro del comitato direttivo di Lobbywatch.

Se la politica e la consulenza sono così strettamente interdipendenti, è per una buona ragione non solamente riconducibile a una lacuna legislativa: il parlamento di milizia.

Quando il mandato diventa un modello di business

Peter Schilliger è uno dei politici di milizia più attivi del Paese. È membro del Consiglio nazionale per il PLR, carica che rappresenta un impegno lavorativo pari a circa il 90%. Oltre a ciò, nel 2025 il lucernese aveva cumulato 20 mandati retribuiti, collocandolo al primo posto nella classifica di Lobbywatch sui lavori accessori retribuiti. Schilliger non rappresenta però un caso isolato, bensì è il prodotto del sistema.

La logica del parlamento di milizia prevede che i parlamentari esercitino la loro carica a titolo accessorio, continuando a svolgere la loro professione abituale e trasferendo nell'attività politica le conoscenze acquisite nell'economia reale. L'obiettivo è evitare la nascita di una casta distaccata dalla realtà: le figure politiche devono continuare ad essere cittadini e cittadine chiamati a destreggiarsi tra la realtà lavorativa e i dibattiti parlamentari.

Eccellente idea, ma la medaglia ha il suo rovescio: oltre ad essere consentiti, i mandati accessori affondano storicamente le loro radici nel sistema. Da decenni, Palazzo federale annovera tra i propri parlamentari agricoltori, imprenditrici e funzionari di associazioni che, una volta entrati in carica, portano con sé le proprie reti economiche. Con il passare delle generazioni, il loro legame si è fatto sempre più stretto. Ed è proprio qui che entrano in gioco le associazioni, le aziende e le agenzie PR: offrono posti nei consigli d'amministrazione e nelle commissioni tecniche, assicurandosi così la vicinanza di coloro che decidono in merito alle loro istanze. I più influenti lobbisti della Svizzera non stanno nella sala dei passi

perduti, bensì siedono proprio in Parlamento. Chi, come il Consigliere agli Stati Erich Ettlin, è membro di consigli d'amministrazione di casse malati e partecipa nel contempo alle decisioni parlamentari sulle leggi in materia di assicurazione malattie, si trova nel mezzo di un conflitto d'interesse che la legge non riconosce come tale.

La giustizia indugia nei confronti della corruzione

Perché la corruzione è così difficile da considerare giudiziabile? Non è certo a causa del diritto stesso! In materia, la Svizzera prevede chiare fattispecie penali quali la corruzione stessa e l'accettazione di vantaggi, come sottolinea Transparency International Schweiz nel suo rapporto sul lobbismo. Secondo questo rapporto, il problema non risiede nelle leggi, bensì sta nella loro applicazione. Il Ministero pubblico della Confederazione indaga con la dovuta cautela e, prima di avviare un'istruzione penale contro un parlamentare in carica, il Parlamento deve revocare la sua immunità. "Nell'affare Kazakistan", il Parlamento ha respinto una richiesta in tal senso nonostante l'esistenza di "sufficienti indizi di reato", sostenendo che la violazione del segreto d'ufficio era minima. È solo nel 2018 che il Parlamento ha revocato per la prima volta in assoluto un'immunità.

Inoltre, la Costituzione contempla pure il divieto di ricevere istruzioni. Secondo la dottrina prevalente, tale divieto riguarda solo le istruzioni giuridicamente vincolanti. In altri termini, un'associazione non può impartire a un parlamentare istruzioni vincolanti per contratto. Secondo la giurista Odile Ammann, questa interpretazione restrittiva è "criticabile": protegge dalla coercizione legale, ma occultata le dipendenze di fatto dalle lobby che costituiscono un problema a sé stante.

In sostanza, ciò si traduce anche in un problema di prove. Di regola, i parlamentari votano in linea con il proprio partito o le proprie convinzioni. È quindi praticamente impossibile stabilire se il



Foto generata con l'IA

«Ad essere poco trasparente è anche l'influenza esercitata proprio dove nascono le leggi, ossia in seno ai dipartimenti e alle commissioni, molto prima che un progetto sia oggetto di dibattito pubblico.»

loro voto derivi da un mandato loro affidato. Ed è pure impossibile dimostrare a posteriori qualsiasi cosa avvenuta nelle commissioni in cui non vi è comunque alcun obbligo di divulgazione. Non si tratta di un fallimento delle indagini, bensì è la conseguenza logica di un sistema che non prevede la trasparenza a priori.

Legiferare alla cieca

La trasparenza è carente anche a livello delle influenze esercitate nelle commissioni e nei dipartimenti incaricati di elaborare le leggi, ben prima di sottoporre i progetti a dibattito pubblico. Questa lacuna emerge solo invocando la legge sulla trasparenza (LTrans) e solo a seguito di una ricerca mirata.

Fino a che punto ciò possa spingersi è emerso nel 2025 con la prevista legge sull'ingegneria genetica. Nell'autunno dell'anno precedente, l'associazione "Sorten für morgen" aveva sottoposto un progetto di legge già pronto al dipartimento del Consigliere federale Albert Rösti. Il "Tages-Anzeiger" ha poi scoperto, con stupore, che la versione successiva del Consiglio federale riprendeva questo progetto senza modifiche, con un'unica eccezione: l'espressione

"ingegneria genetica" era scomparsa dal titolo e sostituita da "nuove tecnologie di selezione".

Idem per la legge sui prodotti del tabacco. Le ricerche condotte dalla rivista Beobachter hanno dimostrato che un'eccezione riguardante la sponsorizzazione – che ha notevolmente indebolito l'iniziativa "Giovani senza tabacco" accolta dal popolo – già figurava con una formulazione quasi identica nelle risposte alla consultazione fornite da Swiss Cigarette, JTI e BAT. Oggi, non è più possibile risalire a chi abbia proposto quella formulazione in seno alla commissione competente.

Il percorso verso la trasparenza

Eppure, esiste già da tempo uno strumento per favorire la trasparenza: "l'impronta delle lobby". Questo strumento potrebbe obbligare le autorità a rendere noti, per ogni progetto di legge, i rappresentanti di gruppi d'interesse consultati, le richieste avanzate da questi ultimi e i passaggi ripresi alla lettera. Così, la possibilità di esercitare un'influenza non sarebbe vietata, ma diventerebbe tracciabile.

Analogamente, i conflitti d'interesse legati a mandati accessori potrebbero

essere meglio documentati. Il registro ufficiale delle relazioni d'interesse, aggiornato solo una volta all'anno, non viene verificato da nessuno. A colmare questa lacuna è proprio Lobbywatch. Dal 2014 è infatti l'unico organo di controllo indipendente che vigila sulle relazioni d'interesse in Parlamento.

Consultando vari registri di commercio, Lobbywatch ricerca ulteriori informazioni attingendo ad altre fonti OSINT e inserisce i dati raccolti in una banca dati che conta oltre 50000 voci. L'effetto è misurabile: nel 2014, nessun parlamentare aveva reso pubblici i propri redditi derivanti da attività accessorie; oggi, invece, lo fa il 56% di loro.

La necessità di effettuare un tale controllo da parte di un'organizzazione della società civile dimostra la scarsa propensione del Parlamento ad autoregolarsi, come dimostrato da due recenti interventi parlamentari. L'iniziativa di Lisa Mazzone, che chiedeva di introdurre almeno delle categorie di reddito approssimativo per i proventi accessori, è stata respinta dal Consiglio degli Stati nel 2024. E l'intervento di Beat Rieder, volto a vietare i mandati retribuiti nelle commissioni che si occupano di temi correlati, è stato archiviato nel 2022, dopo essere stato giudicato incostituzionale dall'Ufficio federale di giustizia.

Il lobbismo ha un forte ascendente sulla politica svizzera e può favorire la corruzione. Il sistema di milizia rende però difficile riconoscerla come tale. Occorrerebbero quindi leggi più severe a questo scopo. Tuttavia, senza una pressione concreta da parte della popolazione, la situazione difficilmente cambierà.

Lobbywatch

Lobbywatch è un'associazione di utilità pubblica che si finanzia grazie alle proprie quote associative, alle donazioni e a fondi di varie fondazioni. Aderisca ora all'associazione e contribuisca ad aumentare la trasparenza! lobbywatch.ch

«Perché fare prevenzione, signor Amstad?»

Criminalità e politica: cosa c'è di più naturale che intervistare al riguardo il nostro presidente di lunga data, il Consigliere di Stato Christoph Amstad, in veste di doppio esperto? Da un lato, è da anni a capo del Dipartimento della sicurezza e della socialità del Canton Obvaldo e, in quanto rappresentante politico dell'esecutivo, ha una profonda conoscenza delle tematiche relative alla criminalità e alla legislazione. Dall'altro, in qualità di presidente della PSC, conosce perfettamente tutte le questioni attinenti alla prevenzione della criminalità e al suo ruolo nella politica (in materia di criminalità), come potrete leggere nella seguente intervista.

Onorevole Consigliere di Stato, egregio signor Amstad, da molti anni ormai (quanti sono esattamente?) lei è il presidente della Commissione di direzione della Prevenzione Svizzera della Criminalità. Dalla sua nomina, il suo lavoro quale esponente politico è cambiato? E se sì, in che modo?

Sono membro della Commissione di direzione della PSC dalla mia nomina a Consigliere di Stato, avvenuta nel luglio 2016, e ho l'onore di presiedere questa commissione dal luglio 2019. Da allora, i social media hanno acquisito grande importanza, i dibattiti politici si sono progressivamente polarizzati e trovare compromessi è diventato più impegnativo. Nel contempo, le aspettative della popolazione nei confronti delle figure politiche sono aumentate, in particolare sul piano della trasparenza e della rapidità nel trovare soluzioni. Inoltre, nuove emergenze, come la pandemia di COVID-19, la guerra in Ucraina, la crisi energetica o il cambiamento climatico, condizionano la quotidianità politica.

Nel complesso, il lavoro è oggi più digitale, più veloce, più visibile al pubblico e più conflittuale rispetto a dieci anni fa.

In che misura l'evoluzione della criminalità influisce sull'esercizio della sua carica.

Mette in evidenza gli ambiti in cui è necessario intervenire e incide sull'orientamento delle misure di sicurezza, della prevenzione e della collaborazione con la polizia e la giustizia. In quanto decisore politico, è fondamentale cogliere tempestivamente l'evoluzione della criminalità e reagirvi con strategie adeguate.

Quali sono le differenze tra la carica di direttore del Dipartimento della sicurezza e quella di direttore del Dipartimento della socialità?

Nella mia veste di direttore del Dipartimento della sicurezza, la mia priorità è garantire la sicurezza pubblica. In quanto di direttore del Dipartimento della socialità, il mio obiettivo princi-

pale è ridurre le cause della criminalità attraverso la prevenzione e il sostegno sociale.

Nel suo ruolo di decisore politico, a suo avviso quali sono i suoi compiti in fatto di informazione della popolazione sulle nuove leggi e sull'evoluzione della criminalità?

Per me è importante informare la popolazione in modo trasparente, comprensibile, tempestivo e fattuale sull'evoluzione della criminalità, così come sulle nuove leggi e sulle misure adottate per contrastarla. Quando la popolazione è consapevole di alcune forme di criminalità, queste rappresentano spesso solo della punta dell'iceberg di un fenomeno ben più ampio.

Quali obiettivi o strategie persegue in questo ambito? Ci sono settori in cui l'intero governo ha voce in capitolo? E, se sì, come e perché?

L'obiettivo è informare la popolazione e instaurare così un clima di fiducia. La comunicazione avviene in modo coordinato e oggettivo, ponendo l'accento sui fatti e sui contesti. L'intero governo è impegnato in particolare nella definizione degli obiettivi strategici a lungo termine e delle principali linee d'azione politiche, poiché ciò conferisce maggiore peso e vincolatività alla posizione comune.

In veste di Consigliere di Stato, quali ritiene siano le sfide principali legate alla futura evoluzione della criminalità e alla comunicazione alla popolazione a tal proposito? E in merito agli adeguamenti e alle riforme delle leggi, ecc.?

Le sfide principali consistono nel tenere il passo con le nuove forme di criminalità, in particolare nel campo della cibercriminalità – di norma transnazionale – e di altri reati digitali. Parallelamente, è fondamentale informare la popolazione, ma anche le aziende, in modo trasparente e comprensibile sui vari sviluppi e sulle misure adottate. Questa comunicazione, che dev'essere mirata, coordinata e regolare, va diffusa tramite diversi canali. Le leggi devono essere

costantemente riviste e adeguate, per consentirci di reggere il confronto con i cambiamenti sociali e le nuove sfide che si palesano.

Cosa ne pensa della “legislazione simbolica”?

La “legislazione simbolica” può tornare utile se lancia un segnale alla società e dimostra che lo Stato prende sul serio un problema. Tuttavia, non deve limitarsi a dare l'impressione di essere operativa senza poi tradursi in misure realmente efficaci. Analogamente, non deve infondere un falso senso di sicurezza nella popolazione. È fondamentale che le nuove leggi abbiano un'utilità concreta e contribuiscano in modo duraturo a migliorare la situazione.

Che importanza riveste la prevenzione della criminalità in generale – e in particolare la PSC – nello svolgimento delle sue mansioni: si tratta di una “mera facciata” o di un serio impegno per evitare che le cittadine e i cittadini diventino vittime di crimini?

La prevenzione della criminalità, missione molto importante, non è una “mera facciata”. Contribuisce ad impedire la commissione di reati già in uno stadio precoce, a ridurre i rischi e a sensibilizzare la popolazione. L'obiettivo è fornire alle potenziali vittime gli strumenti necessari per riconoscere tempestivamente i pericoli, proteggersi in modo efficace e, se necessario, chiedere aiuto senza indugio. Una prevenzione efficace contribuisce inoltre a ridurre in misura significativa il carico di lavoro della polizia e della giustizia, intervenendo per quanto possibile prima che i reati si verifichino.

Può fornirci alcuni esempi pertinenti al suo cantone che illustrano l'una o l'altra situazione?

Certo! Ad esempio, la polizia riceve regolarmente segnalazioni da parte di persone anziane relative a tentativi di cybertruffa. Talvolta, queste persone menzionano campagne di prevenzione o avvertimenti concreti che le hanno

indotte ad adottare un atteggiamento più prudente e consentito loro, nel caso specifico, di evitare un danno.

Crede nell'efficacia della prevenzione della criminalità? E, se sì, su cosa si fonda la sua convinzione?

Sì, credo fermamente nell'efficacia della prevenzione della criminalità: contribuisce a ridurre i rischi, a sensibilizzare la popolazione e a prevenire



Il Consigliere di Stato Christoph Amstad

i reati sul nascere. La prevenzione completa il lavoro della polizia e della giustizia e affronta fin da subito le cause del problema.

Come riesce a convincere il governo e la popolazione della necessità di destinare maggiori risorse alla prevenzione della criminalità?

Destinare maggiori risorse alla prevenzione della criminalità significa investire nella sicurezza della popolazione. La prevenzione agisce a lungo termine:

contiene il numero di reati, protegge le vittime e riduce il carico di lavoro della polizia e della giustizia. È importante considerare la prevenzione non come un onere supplementare, ma come una strategia di sicurezza efficace e duratura. Se messa in atto correttamente, si possono evitare costi successivi che sarebbero superiori all'investimento nella prevenzione stessa.

Secondo lei, in quali ambiti si potrebbe ottenere (ancora) di più grazie alla prevenzione?

Vedo un potenziale soprattutto nell'ambito della criminalità digitale, ad esempio nei casi di cyberreati e cybertruffe. Altri ambiti di particolare rilevanza riguardano le e i giovani e la prevenzione della violenza, con particolare attenzione alla violenza domestica. Inoltre, la presenza visibile della polizia svolge un importante ruolo preventivo e dovrebbe quindi essere ulteriormente rafforzata.

A suo avviso, ci sono anche ambiti in cui la prevenzione è sopravvalutata?

E, in caso affermativo, di quali si tratta?

La prevenzione è importante, ma non dev'essere considerata l'unica soluzione. Viene sopravvalutata quando si pensa che possa risolvere tutti i problemi.

Se potesse decidere autonomamente, cosa farebbe di diverso nel suo Cantone in materia di criminalità e giustizia rispetto a quanto può o è autorizzato a fare nell'ambito della sua funzione?

Se ne avessi la possibilità, investirei ancora di più nella prevenzione, nella presenza visibile della polizia e nella lotta alle nuove forme di criminalità. Parallelamente, provvederei ad adeguare le leggi in modo da favorire l'evasione più efficiente e rapida dei procedimenti.

Abrogherebbe alcune leggi oggi in vigore o ne varerebbe di nuove?

Se sì, quali?

A mio parere, nell'ambito dei procedimenti penali la legislazione attualmente in vigore concede ai presunti autori e alle presunte autrici di reati diritti

talvolta troppo ampi, aspetto che andrebbe riesaminato e adeguato. Inoltre, le decisioni giudiziarie dovrebbero nuovamente poter essere adottate sulla base di criteri oggettivi, così da porre al centro la valutazione della fattispecie vera e propria e da evitare il fallimento dei procedimenti a causa di requisiti formali eccessivi.

Qual è la sua opinione sul fatto che le figure politiche dovrebbero fungere da esempio per la popolazione, anche in relazione al rispetto delle leggi.

Le figure politiche hanno una maggiore responsabilità nei confronti della popolazione. Devono attenersi sistematicamente alle leggi e soprattutto dar prova di integrità e trasparenza. Fungere da esempio è importante per mantenere la fiducia nello Stato, ma non deve tradursi in un sovraccarico morale. Rimane fondamentale agire in modo trasparente e corretto nell'esercizio delle proprie funzioni, conformemente al diritto in vigore.

In quali ambiti della criminalità auspicherebbe una società (più) sensibilizzata?

Soprattutto nell'ambito della violenza domestica, sessualizzata e di genere. È inoltre necessaria una maggiore sensibilizzazione anche in materia di cybercriminalità e delinquenza giovanile.

Cosa si potrebbe fare concretamente per contrastare o prevenire questi fenomeni?

Si potrebbe promuovere la prevenzione precoce e la sensibilizzazione, in particolare tra le bambine e i bambini, nonché le e gli adolescenti, e fornire servizi di consulenza a cui è facile accedere. È inoltre importante parlare apertamente di questi temi e prendere sul serio le persone coinvolte.

Come gestisce i rapporti con i lobbisti? Dove si colloca il limite tra influenza sleale e influenza criminale?

Il dialogo con i gruppi d'interesse è parte integrante di una democrazia funzionante. È fondamentale che avven-

ga in modo trasparente e che tutte le parti coinvolte siano trattate allo stesso modo. Si raggiunge tale limite non appena si cerca di influenzare le decisioni per ottenere vantaggi personali, di esercitare pressioni o di interferire indebitamente. Per me l'integrità, la trasparenza e il rispetto delle leggi sono principi imprescindibili.

Ma è davvero possibile operare una netta distinzione tra lobbismo e nepotismo in un cantone di piccole dimensioni come Obvaldo? Dove si situa la linea di demarcazione?

In un cantone di piccole dimensioni come Obvaldo, la linea di demarcazione tra lobbismo e il cosiddetto nepotismo è effettivamente più sfumata rispetto a quanto avviene nei sistemi politici più grandi, ma di regola resta distinguibile. La difficoltà risiede meno nella teoria e più nella vicinanza sociale delle attrici e degli attori coinvolti. La linea di demarcazione si situa là dove l'influenza non passa più da una rappresentanza degli interessi chiara e trasparente, ma è esercitata tramite relazioni personali che, di fatto, pilotano o condizionano in modo esclusivo i processi decisionali. Ciò che conta non è chi conosce chi, bensì se le decisioni rimangono giustificate e comprensibili, indipendentemente da tali relazioni. Inoltre, il controllo sociale è più marcato nei cantoni di dimensioni più piccole.

Come risponde alla nota accusa secondo cui la giustizia tutelerebbe "i pesci grossi" e condannerebbe solo "i pesci più piccoli"?

Grazie alla separazione dei poteri, il potere statale in Svizzera è ripartito tra diversi organi. Sono quindi convinto che il nostro Stato di diritto si fondi sul principio secondo cui tutte le persone sono uguali davanti alla legge, indipendentemente dalla loro posizione sociale o dal loro patrimonio. È fondamentale che i tribunali decidano in piena autonomia, basandosi sul diritto, sulle leggi e sulle prove, e non in seguito alle pressioni dell'opinione pubblica.

Secondo lei, quali sono le principali lacune normative nel suo cantone e a livello nazionale?

Secondo me, le maggiori lacune normative si osservano soprattutto nelle nuove forme di criminalità, in particolare nel settore digitale, come la cybercriminalità e le truffe online.

La celebre massima "La politica sociale è la migliore politica criminale", associata a Franz von Liszt (1851-1919), potrebbe / dovrebbe / può interessarla in quanto direttore dei due dipartimenti sopracitati. È anche lei di questo avviso? E, in caso affermativo, come la metterebbe in pratica nel suo cantone?

Sì, questa massima è ancor'oggi d'attualità. Una buona politica sociale può contribuire a individuare tempestivamente e a ridurre le cause della criminalità. Per questo motivo, la prevenzione, l'integrazione, l'educazione e il sostegno alle persone che si trovano in condizioni di vita difficili costituiscono elementi fondamentali di una politica in materia di criminalità efficace e duratura. A livello cantonale, tale politica trova applicazione soprattutto nei settori dell'integrazione, delle pari opportunità e della promozione della gioventù e della famiglia.

La sua carriera ha avuto inizio nel settore bancario. Cos'ha imparato e quali esperienze ha maturato in quel contesto che, in veste di direttore del dipartimento di sicurezza, la influenzano in modo positivo o negativo nell'adempimento delle sue attuali mansioni?

L'esperienza maturata nel settore bancario mi ha segnato profondamente. Ho imparato a lavorare in modo strutturato, orientato alle soluzioni e con senso di responsabilità, nonché a prendere decisioni ponderate anche sotto pressione. La gestione oculata dei rischi, l'affidabilità e l'attenzione alla clientela sono competenze importanti anche in politica e, in particolare, in seno al Dipartimento della sicurezza.

Inoltre, il mio senso dell'economia mi aiuta a gestire efficientemente le risorse limitate e a stabilire correttamente

le priorità, senza perdere di vista il mio mandato, ossia garantire la sicurezza della popolazione.

Parallelamente ho imparato che il settore privato si differenzia dalla pubblica amministrazione. In seno al Dipartimento della sicurezza, a contare di più non sono tanto gli obiettivi economici, quanto piuttosto il servizio alla popolazione, lo Stato di diritto e una ponderazione degli interessi equilibrata. Ritengo preziosa questa combinazione di esperienze maturate nel settore privato e delle esigenze del servizio pubblico.

Secondo lei, dove risiedono le maggiori sfide che la polizia e la giustizia dovranno affrontare nei prossimi anni?

Secondo me, le maggiori sfide risiedono nella crescente complessità della criminalità. Per far fronte alla sua evoluzione, occorrono conoscenze specialistiche, tecnologie moderne, una stretta collaborazione transfrontaliera e un numero sufficiente di figure professionali ben formate.

Parallelamente, aumentano le aspettative della popolazione in materia di sicurezza, trasparenza e raggiungibilità. Temi quali la violenza domestica, lo stalking o la violenza nei confronti delle autorità richiedono un'azione coordinata e risoluta da parte di tutti i servizi coinvolti.

Sono convinto che riusciremo ad affrontare e superare con successo queste sfide grazie a dipendenti competenti, a una buona collaborazione e alla nostra volontà di migliorarci costantemente.

Vorrebbe condividere ancora un messaggio con le nostre lettrici e i nostri lettori?

La prevenzione della criminalità richiede il contributo dell'intera collettività. La sicurezza dipende non solo dalla polizia e dalla giustizia, ma anche dalla mobilitazione di tutta la società. Chiunque può contribuire a individuare i rischi, a proteggersi e ad assumersi le proprie responsabilità.

Progetto “Vignetta per bici”

Nel maggio 2026 è stata ufficialmente lanciata una misura di prevenzione, coordinata dalla PSC, volta a promuovere la registrazione delle biciclette munendole di una vignetta QR. In collaborazione con i corpi di polizia cantonali e comunali, nonché con altri partner coinvolti nel progetto, l'offerta è stata messa a disposizione della popolazione giusto in tempo per l'inizio della stagione ciclistica. L'obiettivo del progetto è migliorare l'identificabilità delle biciclette e agevolare la restituzione di quelle ritrovate o confiscate.

A livello nazionale, i furti di biciclette figurano sempre tra i reati contro il patrimonio più frequenti e tengono quotidianamente impegnati i corpi di polizia. Dalla statistica criminale di polizia 2025 emerge che i reati contro il patrimonio, pari a circa i due terzi di tutti i delitti registrati ai sensi del Codice penale, costituiscono tutt'ora la quota prevalente degli atti criminali. I reati di furto, in particolare, continuano a rappresentare una criticità significativa per questo settore. Parallelamente, l'esperienza delle forze dell'ordine conferma che molte biciclette ritrovate non possono essere restituite alle legittime proprietarie e ai legittimi proprietari, oppure che la loro restituzione richiede uno sforzo considerevole. È qui che entra in gioco la vignetta QR: questa soluzione consente di registrare facilmente la bicicletta e pone le basi per una rapida identificazione dei veicoli contrassegnati.

La misura persegue volutamente un approccio preventivo e di facile accesso. Non è incentrata né sulle prestazioni assicurative, né su ulteriori procedure amministrative, bensì mira soprattutto ad aiutare la popolazione a proteggere i propri beni. La contrassegnazione ben visibile delle biciclette ha inoltre lo scopo di sensibilizzare maggiormente la cittadinanza sulla prevenzione dei furti e di generare un effetto deterrente.

Già nelle prime settimane successive al suo lancio, la vignetta QR ha

riscosso un ampio consenso tra i diversi corpi di polizia e la popolazione. In particolare, la facilità d'uso di questa soluzione digitale è percepita come un complemento moderno alle misure di prevenzione esistenti. Anche i rivenditori di biciclette specializzati e altri partner sostengono la sua diffusione e contribuiscono a far conoscere (meglio) le possibilità di registrazione delle biciclette.

Il progetto si inserisce nell'ambito della campagna nazionale di lotta ai furti di biciclette, già ben consolidata, promossa dalla Prevenzione Svizzera della Criminalità. Questa campagna di sensibilizzazione pluriennale offre un quadro comunicativo già esistente per portare all'attenzione di un vasto pubblico i temi della messa in sicurezza delle biciclette, della prevenzione dei furti e della tutela della proprietà. La vignetta QR completa questi sforzi con un approccio concreto e pratico che coniuga prevenzione e supporto operativo.

La valutazione della soluzione, che proseguirà fino alla fine del 2026, permetterà di stabilire in che misura la vignetta QR è utilizzata e il valore aggiunto concreto che genera per le proprietarie e i proprietari di biciclette, nonché a livello di lavoro della polizia. Parallelamente, si sta chiarendo quali siano le possibilità di collegamento tecnico con i sistemi di polizia esistenti. L'obiettivo è consentire alle organizzazioni di polizia coinvolte di verificare ancora più facilmente ed efficacemente le biciclette registrate nell'ambito dei loro interventi e controlli quotidiani. Un punto però è sin d'ora chiaro: la vignetta QR può contribuire in modo concreto alla tutela della proprietà. Grazie alla combinazione di una registrazione semplice, di una contrassegnazione ben visibile e di una migliore tracciabilità delle biciclette, il progetto potenzia gli attuali sforzi di prevenzione introducendo un'ulteriore misura al passo con i tempi.

Da “Card Security” a “Pay Attention”

Dal 2015, “Card Security”, un’iniziativa promossa dagli emittenti di carte di credito e di debito e dai corpi di polizia svizzeri, sensibilizza regolarmente la popolazione su come proteggersi dalle truffe con le carte. Questa iniziativa, già coronata da successo, prosegue il suo percorso: “Card Security” viene ora integrata in “Pay Attention”, una nuova associazione dotata di chiare strutture di governance. Alla lista dei membri storici si aggiungono ora anche l’Associazione

svizzera dei banchieri, la Swiss Payment Association e la Swiss DebitPay (Infrastruttura di mercato e dati finanziari per la piazza finanziaria | SIX). Insieme a una rappresentanza di EBAS “eBanking – ma sicuro!” e della polizia, questi membri formeranno il comitato direttivo dell’associazione e rappresenteranno così gli interessi di tutti coloro che regolano l’intero traffico dei pagamenti digitali. Pascal Simmen, Capo della Prevenzione della Polizia cantonale di Svitto e membro

**pay
attention**

della commissione tecnica della PSC, è stato delegato da quest’ultima a rappresentare d’ora in poi gli interessi dei corpi di polizia in seno al comitato direttivo di “Pay Attention”. Parallelamente, il comitato di pilotaggio dell’associazione viene ampliato. Grazie alla rappresentanza della Rete di supporto digitale alle indagini sulla criminalità informatica (NEDIK) e alla presenza di Michiel Lüchinger, responsabile di progetto per la prevenzione dei cyber-rischi

presso la PSC, sin dall’inizio si potrà tener conto in modo mirato delle esigenze e delle necessità inerenti alle future campagne di sensibilizzazione condotte dalla polizia e dalla PSC.

A partire dal 2027, si prevede di realizzare ogni anno una campagna nazionale di prevenzione in due momenti (giugno/settembre), al fine di sensibilizzare la popolazione sui rischi attuali legati ai pagamenti digitali e di spiegarle come proteggersi da tali attacchi.

Michiel Lüchinger, nuovo responsabile di progetto, si presenta:



m.a.d.

«Sono cresciuto nella Svizzera orientale. Dopo il bachelor in Relazioni internazionali all’Università di San Gallo, il mio percorso accademico mi ha portato al Cyber-Defence Campus di Thun. Lì ho sviluppato, in veste di praticante universitario, dei format di comunicazione su tematiche relative alla ciberdifesa e ho partecipato, insieme al team svizzero di comunicazione in caso di crisi, all’esercitazione internazionale di difesa informatica della NATO “Locked Shields”. Per approfondire le mie competenze specialistiche, ho poi conseguito un master in Crisis and Security Management (gestione delle crisi e della sicurezza) all’Università di Leida, nei Paesi Bassi. Lì ho messo a punto modalità per aumentare la consapevolezza

delle persone sulla sicurezza nello spazio digitale, ricorrendo ad approcci basati sulle scienze comportamentali. Tornato in Svizzera, ho diretto ricerche in tema di corruzione, riciclaggio di denaro e sanzioni per conto di una società internazionale di consulenza in materia di rischi. Dopo questa incursione nel campo della criminalità economica, ora mi rallegro di poter focalizzare maggiormente la mia attenzione sulla prevenzione della criminalità digitale al servizio della PSC.

Dopo aver vissuto a Berlino, Berna e L’Aia, adesso abito a Zurigo. Quando non lavoro, mi piace soprattutto trascorrere del tempo nella natura, in compagnia dei miei amici e familiari, andare sulla “barca sauna”, fare canottaggio o guardare le partite della mia squadra preferita: l’Ajax Amsterdam. Adoro concludere le mie serate leggendo un libro fantasy o di fantascienza, per immergermi in un altro mondo e liberare la mente. Gli universi di Tolkien e di “Red Rising” occupano un posto speciale nel mio cuore.

Alla PSC ricopro il ruolo di responsabile di progetto per i settori “cibercriminalità” e “cibersicurezza”. Sono felice di poter mettere a disposizione le mie competenze specialistiche e intrattenere scambi con le e i responsabili della prevenzione dei corpi di polizia, nonché con altre attrici e altri attori dell’amministrazione e del settore privato. Desidero imparare dalle loro esperienze pratiche per restare al passo con le sfide emergenti e soddisfare le esigenze della popolazione. Ritengo essenziale abbinare le ricerche più recenti sulla prevenzione della cibercriminalità alle esperienze pratiche, per ricavarne misure operative utili al nostro lavoro.»

Ma è proprio colpa nostra?

Oggi ci soffermiamo brevemente sul binomio colpa ed espiazione, o meglio reato e pena, nonché sul ruolo della politica in quest'ambito. Chi commette un atto illecito, deve rispondere delle proprie azioni. Su questo possiamo sicuramente tutti essere d'accordo. Le infrazioni minori sono sanzionate con ammonimenti e provvedimenti disciplinari, ad esempio la revoca della patente o lavori di pubblica utilità. I reati più gravi sono invece puniti con multe e, nei casi più estremi, con la privazione della libertà. Anche questo ci sembra normale! In molti Paesi, però, alla privazione della libertà si aggiunge spesso anche la necessità, una volta dietro le sbarre, di doversi improvvisamente adattare a una nuova gerarchia e a un regime arbitrario, in cui proliferano tutte le forme di violenza psicologica, fisica e sessuale, che però non vengono più condannate con la stessa severità. A quanto pare, nemmeno il cibo è particolarmente buono lì, fatto che di solito non viene menzionato esplicitamente alla lettura della sentenza.

Naturalmente, tutto questo a che fare con la politica, nella misura in cui è quest'ultima a stabilire cosa sia un "atto illecito" – ossia una violazione della legge, un delitto o un crimine – e, ovviamente, a determinare anche l'entità della pena da applicare di volta in volta. È sempre un governo, un regime, un'autorità a decidere quali comportamenti considerare fuori legge e punire di conseguenza (e, a livello mondiale, non c'è probabilmente mai stata una coesistenza contemporanea di così tante varietà di concezioni giuridiche e di forme di punizione). Mentre in alcuni Stati i governi si sforzano di rispettare i diritti umani, in altri Paesi coloro che si impegnano a difendere i diritti umani vengono considerati terroristi dagli stessi governi e assassinati. Com'è possibile? In Paesi del genere, le esecuzioni non solo non vengono punite, bensì sono addirittura celebrate, purché ad esserne vittime siano gli avversari politici, naturalmente!

Da tempo, ormai, le autorità non si limitano più a sollecitare pene adeguate, ad esempio per gli omicidi, bensì chiedono la condanna a morte delle persone le cui opinioni politiche sono ritenute scomode e ne ordinano e attuano l'esecuzione!

La politica e la criminalità sono quindi spesso molto più strettamente interrelate di quanto si possa supporre. D'altro canto, il fatto che un presidente degli Stati Uniti conceda in blocco la grazia a più di 1500 persone poco prima condannate in via definitiva per aver preso d'assalto con la forza un edificio governativo – armate fino ai denti, gridando "a morte" e causando la perdita di diverse vite umane – costituisce una chiara *presa di posizione politica*. Forse si sarebbe dovuto fissare un tetto massimo al diritto di grazia del presidente, altrimenti un suo successore potrebbe spingersi fino a concederla in blocco anche agli altri due milioni di detenuti nelle carceri americane, alcuni dei quali, probabilmente, la meriterebbero davvero...

Viceversa, tra le figure politiche accusate di un reato – poco importa che si tratti di evasione fiscale, stupro, acquisto di materiale pedopornografico o possesso di oggetti di culto nazisti – è ormai diventata prassi corrente respingere con veemenza ogni accusa (per quanto fondata e persino dimostrabile), ribattendo che si tratterebbe semplicemente di una "congiura" orchestrata dall'avversario politico! Qui emerge una volta di più il potere del linguaggio: basta rinominare le cose perché tutto torni improvvisamente a posto. Così, mentre da un lato ci si sbarazza degli oppositori politici, accusandoli di aver preparato biscotti per i manifestanti e sostenuto così il terrorismo, per poi condannarli alla reclusione in isolamento a vita, dall'altro i veri criminali riescono a occultare i crimini reali commessi nascondendosi dietro il paravento della politica e ribadendo, con indignazione, di essere stati solo vittime di intrighi politici.

Il copione è sempre lo stesso: c'è chi accusa gli avversari politici di *reati* e pretende punizioni, anche quando è solo politica; e c'è invece chi (forse addirittura gli stessi?) si proclama vittima della *politica*, anche se ha commesso crimini reali. Ma tutto ciò è così complicato che chiunque provi a capirci qualcosa viene già bollato come sostenitore delle teorie del complotto e diffusore di fake news. Continuiamo quindi a coltivare la convinzione infantile secondo cui i cattivi stanno in prigione e i buoni sono liberi!

Volker Wienecke
Contatto: vw@skppsc.ch



SKPPSC

Prevenzione Svizzera della Criminalità
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale
CH-3001 Berna

www.skppsc.ch

Foto generata con l'IA

